



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Seconda Sezione Civile

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dott.ssa Elisa Tosi, esaminati gli atti della domanda di liquidazione del patrimonio proposta da **Laganà Franco Enrico** e **Rossi Letizia Maria** con l'ausilio del Dott. Andrea Grassi, Professionista nominato dall' O.C.C. dell'Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili di Busto Arsizio in data 29.7.2019, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Preliminarmente deve essere affermata la competenza territoriale del Tribunale adito, ai sensi dell'art. 9 comma I L. 3/2012, in quanto entrambi i debitori risiedono in Parabiago (MI), Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Busto Arsizio.

Non sussistono cause ostative all'ammissibilità della domanda, posto che i ricorrenti:

- non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. 3/2012 (trattandosi di persone fisiche che non svolgono attività di impresa);
- non hanno fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

I debitori, unitamente alla domanda, hanno prodotto la documentazione di cui all'art 9 comma 2 e 3 L. 3/2012 unitamente all'inventario di tutti i beni.

La natura solidale di gran parte dell'esposizione debitoria complessivamente rilevata giustifica il deposito di un ricorso unitario e coordinato con riferimento ad entrambi i soggetti sovraindebitati componenti della stessa famiglia (Trib. Napoli, 02/04/2019, n.624; Trib. Mantova, 8.4.2018), deposito unitario che comunque non preclude all'O.C.C. la possibilità di rilevare ed evidenziare, distintamente e con riferimento ad entrambi i debitori il compimento di eventuali atti in frode od ancora di procedere all'indicazione delle cause del sovraindebitamento in uno con le valutazioni relative alla diligenza impiegata dai singoli coniugi nell'assumere volontariamente le obbligazioni.

E' in ogni caso necessario che le masse attive e passive dei singoli debitori siano mantenute assolutamente distinte, per evitare che quote del patrimonio di uno dei ricorrenti vengano destinate al pagamento dei debiti dell'altro, in violazione dell'art. 2740 c.c. (principio peraltro recepito dal legislatore nell'art. 66 comma III del C.C.I.). Il liquidatore nominato, al fine di escludere la confusione delle masse, dovrà quindi procedere alla redazione di due separati stati passivi – in ciascuno dei quali saranno considerati per l'intero i debiti contratti dai coniugi in via solidale tra di loro - e di due distinti programmi di liquidazione a norma dell'art. 14-novies l. n. 3 del 2012.

Il patrimonio oggetto di liquidazione è costituito:

- dalla intera piena proprietà Immobile Categoria A/3, foglio 9, Particella 513, Sub. 704, Classe 5, Consistenza 2,5 vani, Rendita Euro 213,04 (immobile di cui i ricorrenti sono titolari per la quota di ½ ciascuno);
- dalla quota di 1/3 della proprietà dei seguenti immobili siti in Bordighera (IM), via Bastioni n. 33 e vicolo Soprano n. 4:
 - Immobile Categoria A/3, foglio 9, Particella 335, Sub. 4, Classe 1, Consistenza 4 vani, Rendita Euro 330,53 (Via Bastioni n. 33);
 - Immobile Categoria A/4, foglio 9, Particella 336, Sub. 4, Classe 2, Consistenza 3 vani, Rendita Euro 150,29 (Via Bastioni n. 33);
 - Locale di deposito Categoria C/2, foglio 9, Particella 336, Sub. 6, Classe 3, Consistenza 5 mq, Rendita Euro 13,43 (Via Bastioni n. 33);
 - Locale di deposito Categoria C/2, foglio 9, Particella 337, Sub. 10, Classe 4, Consistenza 9 mq, Rendita Euro 28,35 (Vicolo Soprano n. 4)
(quota di titolarità del solo sig. Laganà Franco Enrico);
- dal saldo attivo dei seguenti conti correnti bancari:
 - conto corrente n. 1000/889 – Intesa San Paolo S.p.A. intestato al 50% sig. Laganà e al 50% sig.ra Rossi: saldo al 30.06.2020 Euro 295,87;
 - conto corrente n. N26 intestato al 100% sig. Laganà: saldo al 30.06.2020 Euro 6.278,74;
 - conto corrente n. 67/4877 – Banca Fideuram intestato al 100% sig.ra Rossi: saldo al 30.06.2020 Euro 118,72;
- dall'autovettura Ford Fiesta 1.2 16V (targata CK229JV), immatricolata il 12/02/2004, di proprietà esclusiva del sig. Laganà Franco Enrico. Tale bene, valutato allo stato in € 1.000,00 ciascuno, non può essere sottratto alla liquidazione che necessariamente comprende l'intero patrimonio (art. 14ter comma I L. 3/2012) ad eccezione delle cose impignorabili per legge, ipotesi che non ricorre nel caso di specie. Tuttavia, la necessità di consentire al debitore di organizzare la propria vita quotidiana, rispetto alla quale la disponibilità del veicolo assume indubbia rilevanza, giustifica la non immediata consegna della vettura ai sensi dell'art. 14 comma II lett. e) che potrà essere utilizzata sino al momento in cui sarà posta in vendita dal Liquidatore;
- dalla quota di reddito eccedente l'importo mensile complessivo di € 1.816,00 ritenuto necessario per il sostentamento dei debitori e del nucleo familiare (composto anche da due figli minori), importo che deve reputarsi congruo tenuto conto degli esborsi che i debitori devono sostenere per il pagamento del canone di locazione e delle spese correnti (come da documentazione verificata dall'OCC). Per consentire la distinzione delle masse attive, tale importo deve essere suddiviso tra i coniugi in proporzione ai rispettivi redditi: pertanto, il Sig. Laganà Franco Enrico



potrà trattenere la somma mensile netta di € 1.154,00 e la Sig.ra Rossi Letizia Maria la somma mensile netta di € 662,00 (in entrambi i casi, per 12 mensilità), mentre l'eccedenza dovrà essere appresa dal liquidatore per la distribuzione ai creditori. La Sig.ra Rossi potrà inoltre trattenere per l'intero la somma di € 520,00 circa mensile percepita a titolo di indennità di accompagnamento, trattandosi di erogazione a carattere non previdenziale ma assistenziale (in quanto volte a reintegrare primarie esigenze di vita pregiudicate dalla malattia), come tale impignorabile ai sensi dell'art. 545, 2° comma, c.p.c..

Non sono stati rilevati dal Professionista incaricato, né emergono dalla documentazione depositata, atti in frode ai creditori o comunque atti impeditivi dell'apertura della procedura.

La documentazione depositata a corredo della domanda è stata giudicata completa ed attendibile da parte del Professionista, che ha svolto le opportune verifiche sulla situazione economica e patrimoniale dei debitori. Devono quindi ritenersi sussistenti i requisiti di ammissibilità della procedura così come previsti dall'art. 14quinquies L. 3/2012.

Il Liquidatore nominato, dopo aver formato l'inventario dei beni da liquidare e predisposto il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14octies l. 3/2012 (per ciascuno dei debitori), provvederà all'amministrazione ed alla liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 novies.

La procedura rimarrà aperta sino alla completa liquidazione del patrimonio disponibile e comunque per i quattro anni successivi al deposito della domanda, secondo quanto previsto dall'art. 14 undecies L. 3/2012.

P.Q.M.

Il Tribunale di Busto Arsizio, visto l'art. 14 quinquies L. 27.1.2012 n. 3

DICHIARA APERTA

la procedura di liquidazione del patrimonio di:

Laganà Franco Enrico, nato a Milano (MI) il 12 dicembre 1965 (C.F. LGN FNC 65T12 F205Q),

Rossi Letizia Maria, nata a Milano (MI) il 13 giugno 1975 (C.F. RSS LZM 75H53 F205C),

NOMINA liquidatore il Dott. Andrea Grassi, con studio in Busto Arsizio, Piazza Volontari della Libertà n. 7;

DISPONE che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione, non possano essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari o esecutive individuali né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;

ORDINA la consegna immediata ed il rilascio al Liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione da parte del debitore e di qualunque altro soggetto li detenga senza titolo opponibile alla procedura ad eccezione dell'autovettura Ford Fiesta 1.2 16V (targata CK229JV) la cui consegna avverrà al momento in cui il bene sarà posto in vendita;



ORDINA la trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore sul bene mobile registrato e sui beni immobili compresi nel patrimonio;

FISSA in Euro 1.154,00 mensili per il Sig. Laganà Franco Enrico ed in Euro 662,00 mensili per la Sig.ra Rossi Letizia Maria l'ammontare del reddito netto da ritenersi estraneo al patrimonio oggetto di liquidazione in quanto destinato al mantenimento dei debitori e del loro nucleo familiare;

DA' ATTO che non sono compresi nella liquidazione l'indennità di accompagnamento percepita dalla Sig.ra Rossi Letizia Maria ed i beni mobili che arredano la casa di abitazione dei debitori, in quanto impignorabili per legge;

DISPONE che il Liquidatore, entro 90 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, provveda agli adempimenti di cui all'art. 14sexies L. 3/2012;

DISPONE che il Liquidatore, entro 120 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, provveda ad elaborare un programma di liquidazione che comunicherà al debitore ed ai creditori previo deposito presso la cancelleria del giudice;

DISPONE che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati, a cura del Liquidatore, sull'Albo pretorio del Comune di residenza del debitore, sull'Albo del Tribunale di Busto Arsizio e sul sito internet del Tribunale di Busto Arsizio;

DISPONE che la domanda, la relazione redatta dal Professionista ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori, a cura del Liquidatore, con le modalità previste dall'art. 15 comma VII L. 3/2012.

Busto Arsizio, 12.10.2020

Il Giudice

Dott.ssa Elisa Tosi



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Ricorso per la liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. Legge n. 3/12

Per il sig. Laganà Franco Enrico, nato a Milano (MI) il 12 dicembre 1965 (C.F. LGN FNC 65T12 F205Q), residente in Parabiago (MI), Via Augusto Righi n. 41 e la sig.ra Rossi Letizia Maria, nato a Milano (MI) il 13 giugno 1975 (C.F. RSS LZM 75H53 F205C), residente in Parabiago (MI), Via Augusto Righi n. 41 rappresentati e assistiti, giusto mandato in calce del presente atto, dall' **avv. Francesca Scoppetta**, C.F. SCPFNC71R54H501A del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio della stessa sito in Roma, Viale Cardinal Ginnasi, 8 con i seguenti recapiti pec francescascoppetta@ordineavvocatiroma.org e fax 0656307744 che si indicano per le comunicazioni di legge ai fini e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136 C. 3 C.P.C e art. 176 c.p.c;

* * * * *

Oggetto: Ricorso per la liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. Legge n. 3/12 e contestuale istanza di sospensione di ogni procedura esecutiva.

* * *

1. Premesse

- I ricorrenti versano in una condizione di sovraindebitamento, così come definita all'art. 6 della L. 3/2012 e che per i medesimi non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, L. 3/2012;
- I ricorrenti intendono avvalersi di una delle procedure di cui alla legge 3/2012 ed in particolare, a fronte della propria situazione economica patrimoniale e finanziaria, come meglio di seguito descritta, sembra opportuno fare ricorso alla liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter legge 3/2012;
- A fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni in essere e il patrimonio prontamente liquidabile, i ricorrenti, a mezzo dello scrivente procuratore, rivolgevano istanza per la nomina del Professionista ex art. 15, comma 9, L. 3/2012 presso l'OCC, Organismo di Composizione della Crisi istituito per l'Ordine dei Dottori commercialisti di Busto Arsizio;
- All'esito veniva nominato il Dott. Comm. Andrea Grassi, quale Professionista incaricato per svolgere le funzioni di Gestore della Crisi;
- A seguito del primo incontro è stata consegnata al Gestore nominato tutta la documentazione utile ad illustrare la situazione economico patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti;



- Successivamente il Gestore, evidenziando la necessità di riunire le due istanze attese la loro connessione e interdipendenza, trattandosi di coniugi che hanno contratto debiti per far fronte ai loro fabbisogni familiari, come di seguito meglio chiarito, consegnava la Relazione Particolareggiata di cui all'art. 14 ter comma 3, L. 3/2012, qui allegata;
- I ricorrenti - come accertato dal Gestore - non si trovano in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alle procedure ed in particolare non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012 e non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla citata legge;
- I ricorrenti non hanno compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, così come risulta dalle verifiche nelle banche dati relative alle esposizioni bancarie (Crif e Centrale rischi, allegati agli atti);
- Il prerequisite per l'ammissione alla presente procedura e la c.d. diligenza del consumatore nell'assumere le proprie obbligazioni sono state altresì verificate dal Gestore della Crisi;
- I debitori presentano una complessiva posizione debitoria, comprensiva delle spese di procedura ammontanti ad € 189.127,86, (a tale importo andranno aggiunte € 4.196,15 relative al saldo delle spese della procedura, stimate dall'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio) tale somma che di seguito si espone;
- Il nucleo familiare dei ricorrenti è composto dagli stessi coniugi e da due figli minori;
- I ricorrenti sono proprietari di beni immobili (individuati nei successivi paragrafi) che verranno messi a disposizione della presente procedura.

2. Cause di sovraindebitamento

La situazione di crisi economica e finanziaria in cui versano i ricorrenti è da ricondurre ad una serie di circostanze che, insieme, hanno compromesso definitivamente gli equilibri.

Le cause dell'indebitamento risultano riconducibili alla grave patologia (malattia molto rara, simile alla SLA) che ha colpito la signora Rossi Letizia Maria che ha comportato la sua impossibilità di lavorare, motivo per il quale la signora, dal mese di maggio 2019, è riuscita ad ottenere la pensione di invalidità oltre l'accompagnamento. Purtroppo - nel frattempo - i ricorrenti, per far fronte alle varie spese ed al pagamento del mutuo sull'abitazione principale, hanno contratto prestiti e finanziamenti. Con una sola entrata economica (stipendio del sig. Laganà Franco Enrico) i debitori non sono più riusciti a pagare le rate mensili del mutuo e proprio a causa della grave invalidità della Signora Rossi, la casa di proprietà, sulla quale è stato acceso il mutuo, non è risultata più idonea per i gravi problemi di deambulazione della signora (rampe di scale che non permettevano



una vita agevole alla signora) e, pertanto, i debitori si sono trovati costretti a locare un appartamento con caratteristiche strutturali che possano permettere una vita più confortevole alla sig.ra Rossi Letizia Maria. I canoni di locazione hanno, purtroppo, aggravato ancor di più la posizione economica.

Per i motivi di cui sopra e come appena menzionato, i ricorrenti hanno contratto i seguenti debiti:

- mutuo ipotecario su abitazione principale – Banca Intesa San Paolo S.p.A.: identificato con n. 0983050842220 (50% Sig. Laganà Franco Enrico + 50% Sig.ra Rossi Letizia Maria) di Euro 153.000,00 da restituire in 360 rate mensili (**All. 12**). Debito residuo attuale: **Euro 114.145,56 (All. 13)** di cui 50% quota a carico del Sig. Laganà Franco Enrico (Euro 57.072,78) e 50% quota a carico della Sig.ra Rossi Letizia Maria (Euro 57.072,78);
- finanziamento contratto con Intesa San Paolo S.p.A.: identificato come prestito personale n. 00 0073203777 del 03.07.2008 (50% Sig. Laganà Franco Enrico + 50% Sig.ra Rossi Letizia Maria) da restituire in 360 rate mensili. Debito residuo attuale: **Euro 6.558,67 (All. 14)** di cui 50% quota a carico del Sig. Laganà Franco Enrico (Euro 3.279,34) e 50% quota a carico della Sig.ra Rossi Letizia Maria (Euro 3.279,34);
- prestito contratto con Sella Personal Credit S.p.A. già Consel S.p.A., ceduto pro soluto alla società Axactor Italy S.p.A. Debito residuo attuale: **Euro 4.510,19 (All. 15)** di cui 100% quota a carico del Sig. Laganà Franco Enrico (4.510,19 € ottenuto come sommatoria tra 1.916,63 € e 2.593,56 €);
- prestito contratto con Compass Banca S.p.A.: identificato con n. 17396523 oltre numero due carte revolving. Debito residuo attuale: **Euro 25.172,00 (All. 16)** di cui 100% quota a carico del Sig. Laganà Franco Enrico;
- prestito contratto con Findomestic Banca S.p.A., ora Ifis NPL S.p.A.: identificato con contratto n. 10070037559497 *nonché*
- prestito contratto con Florence SPV, ora Ifis NPL S.p.A.: identificato con contratto n. 20082319640715. Debito residuo attuale: **Euro 6.326,48 (All. 17)** di cui 100% quota a carico del Sig. Laganà Franco Enrico (6.326,48 € ottenuto come sommatoria tra 3.656,98 € e 2.669,50 €);
- carta revolving n. 0503 contratta con Agos Ducato S.p.A. Debito residuo attuale: **Euro 6.701,32 (All. 18)** di cui 100% quota a carico del Sig. Laganà Franco Enrico;
- bollette arretrate (luce e gas) contratte con Vivigas S.p.A. Debito residuo attuale: **Euro 406,57 (All. 19)** di cui 100% quota a carico del Sig. Laganà Franco Enrico;
- tasse automobilistiche arretrate – Regione Lombardia. Debito residuo attuale: **Euro 563,01 (All. 20)** di cui 100% quota a carico del Sig. Laganà Franco Enrico;
- tributi locati arretrati relativi a IMU anni 2013 e 2014 Comune di Bordighera. Debito residuo



- attuale: **Euro 264,00 (All. 21)** di cui 100% quota a carico del Sig. Laganà Franco Enrico;
- tributi locati arretrati relativi a TARI anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 Comune di Parabiago; IMU anno 2019, 2020 (fino a giugno) Comune di Parabiago e contravvenzioni relative al codice della strada Comune di Parabiago. Debito residuo attuale: **Euro 3.434,44 (All. 22)** di cui 100% quota a carico del Sig. Laganà Franco Enrico;
 - tributi locali arretrati relativi a IMU anno 2019, 2020 (fino a giugno) Comune di Parabiago. Debito residuo attuale: **Euro 206,00 (All. 22)** di cui 100% quota a carico della Sig.ra Rossi Letizia Maria;
 - violazioni del codice della strada Comune di Bordighera - Polizia Locale. Debito residuo attuale: **Euro 156,83 (All. 23)** di cui 100% quota a carico del Sig. Laganà Franco Enrico;
 - restituzione somme non spettanti sentenza 291/2019 del 19.03.2019 Corte d'Appello di Milano. Debito residuo attuale: **Euro 12.308,79 (All. 24)** di cui 100% quota a carico del Sig. Laganà Franco Enrico. Il Sig. Laganà Franco Enrico nel mese di giugno 2017 ha presentato ricorso presso il Tribunale Ordinario di Milano - Sezione Lavoro contro il Ministero dell'Interno con oggetto "abusiva reiterazione contratto a termine". Con sentenza n.1954/2017 è stato riconosciuto al Sig. Laganà un risarcimento di Euro 12.308,79, pari a 5 mensilità; successivamente il Ministero dell'Interno ha proposto appello e con sentenza n. 291/2019 la Corte d'Appello ha riformato la sentenza n. 1954/2017 condannando il sig. Laganà alla restituzione della somma di Euro 12.308,79;
 - somma anticipata dal Sig. Pigni per spese legali pratica esdebitazione. Debito residuo attuale: **Euro 8.374,00 (All. 25)** di cui 50% quota a carico del Sig. Laganà Franco Enrico (Euro 4.187,00) e 50% quota a carico della Sig.ra Rossi Letizia Maria (Euro 4.187,00);

Tali circostanze costituiscono le motivazioni a sostegno dell'esistenza della diligenza ai fini della procedura in essere.

Tutto ciò premesso i ricorrenti, come sopra rappresentati, assistiti e domiciliati, dettagliano e precisano la loro situazione patrimoniale come segue.

3. Piano di liquidazione

Prima di analizzare gli aspetti del piano in termini di attività e passività, è doveroso precisare che la liquidazione del patrimonio dei ricorrenti è la procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento che meglio è in grado di tentare di soddisfare la parte creditoria in quanto i ricorrenti, pur non avendo redditi o entrate di altro genere sufficienti per poter gestire la crisi



tramite un piano del consumatore, sono proprietari di immobili, individuati nei successivi paragrafi, che sono attualmente oggetto di esecuzione immobiliare.

Ciò posto, si procede con l'analisi dei vari aspetti del presente piano.

3.1 Situazione passivo e spese procedura

Per evidenziare la tipologia dei debiti ed il totale residuo dovuto si riporta la tabella dettagliata, elaborata sulla base di quanto riportato nella Relazione Particolareggiata dal Gestore della Crisi.

In ordine alle spese della procedura, stimate dall'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio, in euro 4.937,15 oltre iva, (di cui già versati come acconto € 741,00) come da prevenivo accettato e sottoscritto dai Sigg.ri Laganà e Rossi, si chiede possano essere ammesse in prededuzione.

* * *

Dettaglio situazione debitoria

PASSIVITA' COMUNI LAGANA' - ROSSI		
<i>CREDITORI</i>		<i>IMPORTO A DEBITO</i>
Banca Intesa San Paolo S.p.A. - mutuo ipotecario	114.145,56	Ipoteca
Banca Intesa San Paolo S.p.A. – finanziamento	6.558,67	Chirografo
Sig. Pigni - spese legali anticipate pratica esdebitazione	8.374,00	Chirografo
TOTALE	129.078,23	

* * *

PASSIVITA' Sig. LAGANA'		
<i>CREDITORI</i>		<i>IMPORTO A DEBITO</i>
Axactor Italy S.p.A. – prestito	4.510,19	Chirografo
Compass Banca S.p.A. - prestito e n. 2 carte revolving	25.172,00	Chirografo
Ifis NPL S.p.A. (ex Findomestic Banca S.p.A. e Florence SPV) - prestito	6.326,48	Chirografo
Agos Ducato S.p.A. - carta revolving	6.701,32	Chirografo
Vivigas S.p.A. - bollette arretrate	406,57	Chirografo
Regione Lombardia - tasse automobilistiche arretrate	563,01	Privilegio 453,53 + Chirog. 19,48
Comune di Bordighera - Imu anno 2013 e 2014	264,00	Chirografo
Comune di Parabiago - Tari anni da 2015 a 2019	1.668,27	Chirografo
Comune di Parabiago - IMU anno 2019 e 2020 (fino a giugno)	206,00	Chirografo
Comune di Parabiago Polizia Locale - violazioni del codice della strada	1.560,17	Chirografo
Comune di Bordighera Polizia Locale - violazioni del codice della strada	156,83	Chirografo
Sentenza n. 291/2019 del 19.03.2019 - resituzione somme	12.308,79	Chirografo
TOTALE	59.843,63	

* * *

PASSIVITA' Sig.ra ROSSI		
<i>CREDITORI</i>		<i>IMPORTO A DEBITO</i>



Comune di Parabiago - IMU anno 2019 e 2020 (fino a giugno)	206,00	Privilegio
TOTALE	206,00	

TOTALE COMPLESSIVO	189.127,86
---------------------------	-------------------

3.2 Patrimonio offerto in liquidazione

3.2.1 Redditi

Come emerge dalla relazione particolareggiata, i ricorrenti percepiscono redditi da lavoro dipendente come di seguito meglio precisato:

- il sig. Laganà Franco Enrico, attualmente, risulta regolarmente assunto (a tempo indeterminato) in qualità di impiegato presso il Ministero dell'Interno – Ufficio responsabile RTS Milano (questura – ufficio amministrativo contabile) e percepisce un reddito di circa € 1.500,00 netti mensili, oltre la tredicesima;
- la sig.ra Rossi Letizia Maria percepisce una pensione oltre invalidità comprensiva di accompagnamento per un importo complessivo di circa € 1.380,00 netti mensili, oltre la tredicesima.

3.2.2 Beni mobili

I ricorrenti sono proprietari di beni mobili consistenti negli arredi della casa in cui abitano. Detti arredi sono utilizzati per assolvere alle funzioni essenziali di vita quotidiana; rientrando tutti nella categoria dei beni essenziali di cui all'art. 514 c.p.c., come tali, risultano essere impignorabili. Si chiede, pertanto, l'esclusione degli stessi dalla presente procedura

3.2.3 Beni mobili registrati

Il sig. Laganà Franco Enrico è proprietario dell'autovettura Ford Fiesta 1.2 16V (targata CK229JV), immatricolata il 12/02/2004 (**All. 35**).

Dall'esame di annunci per la vendita di autovettura (di modello simile e di pari data di immatricolazione **All. 36**), tale bene risulta di non rilevante valore (prezzo medio offerto circa 1.000 €).

La sig.ra Rossi Letizia Maria non risulta proprietaria di alcun bene mobile registrato (**All. 37** – autodichiarazione Sig.ra Rossi).

I ricorrenti chiedono, anche in considerazione del modesto valore che se ne ricaverebbe dalla



vendita, di poter escludere dal patrimonio liquidabile l'autovettura e di poterla utilizzare per le esigenze di spostamenti personali, in primis legate alla grave situazione di salute della sig.ra Rossi Letizia Maria (**All. 38**).

3.2.4 Conti correnti

I sig.ri ricorrenti dichiarano di essere intestatari dei seguenti conti correnti:

- conto corrente n. 1000/889 – Intesa San Paolo S.p.A. intestato al 50% sig. Laganà e al 50% sig.ra Rossi: saldo al 30.06.2020 Euro 295,87 (**All. 39**);
- conto corrente n. N26 intestato al 100% sig. Laganà: saldo al 30.06.2020 Euro 6.278,74 (**All. 40**);
- conto corrente n. 67/4877 – Banca Fideuram intestato al 100% sig.ra Rossi: saldo al 30.06.2020 Euro 118,72 (**All. 41**).

3.2.5 Immobili di proprietà

I ricorrenti sono proprietari, al 50% ciascuno, dell'immobile sito a **Parabiago (MI)**, via IV Novembre n. 63:

- Immobile Categoria A/3, foglio 9, Particella 513, Sub. 704, Classe 5, Consistenza 2,5 vani, Rendita Euro 213,04. L'immobile risulta gravato dalla seguente iscrizione:

ipoteca volontaria per l'importo capitale di Euro 153.000, stipulata il 18/04/2008 a firma del Notaio Palumbo dott.ssa Teresa ai nn. 49751/10715 di repertorio, iscritta il 22/04/2008 ai numeri 52258/12786, a favore di Intesa San Paolo S.p.A. derivante da concessione a garanzia di mutuo (importo capitale Euro 153.000).

Inoltre, il sig. Laganà Franco Enrico è proprietario per la quota di 1/3 dei seguenti beni siti a **Bordighera (IM)**, via Bastioni n. 33 e vicolo Soprano n. 4:

- Immobile Categoria A/3, foglio 9, Particella 335, Sub. 4, Classe 1, Consistenza 4 vani, Rendita Euro 330,53 (Via Bastioni n. 33);
- Immobile Categoria A/4, foglio 9, Particella 336, Sub. 4, Classe 2, Consistenza 3 vani, Rendita Euro 150,29 (Via Bastioni n. 33);
- Locale di deposito Categoria C/2, foglio 9, Particella 336, Sub. 6, Classe 3, Consistenza 5 mq, Rendita Euro 13,43 (Via Bastioni n. 33);
- Locale di deposito Categoria C/2, foglio 9, Particella 337, Sub. 10, Classe 4, Consistenza 9 mq, Rendita Euro 28,35 (Vicolo Soprano n. 4).



I predetti beni in Bordighera non risultano gravati da iscrizioni.

Si precisa, altresì, che i predetti beni siti in Bordighera derivano da dichiarazione di successione e i proprietari, oltre al ricorrente Sig. Laganà, sono:

- sig.ra Franzin Irma, nata il 16.07.1929 a Cessalto (TV), Cod. Fisc. FRNRMI29L56C580Z, quota di proprietà 1/3 (madre del sig. Laganà Franco Enrico);
- sig.ra Laganà Francesca, nata il 17.07.1963 a Milano (MI), Cod. Fisc. LGNFNC63L57F205U, quota di proprietà 1/3 (sorella del sig. Laganà Franco Enrico).

* * *

Vvalore commerciale degli immobili

Gli immobili sopra citati sono stati entrambi oggetto di elaborati peritali.

Più precisamente, l'immobile sito in Parabiago è stato valutato da due agenzie immobiliari locali.

Nello specifico:

- Agenzia Professione Casa: valutazione estimativa alla data del 30.07.2020 prezzo medio Euro 64.500 (**Ail. 31**)
- Agenzia Mondo Casa: valutazione estimativa alla data del 28.07.2020 Euro 60.000 (**Ail. 32**)

Si precisa, che l'immobile, ad oggi risulta libero da persone e/o cose.

Anche il complesso immobiliare sito a Bordighera è stato valutato da due agenzie immobiliari locali. Nello specifico:

- Agenzia Nike: valutazione estimativa alla data del 27.02.2020 Euro 180.000 (**Ail. 33**)
- Agenzia Tecnocasa: valutazione estimativa alla data del 14.02.2020 Euro 94.925 (**Ail. 34**)

L'immobile in Bordighera rappresenta per il Sig. Laganà una seconda casa in quanto l'immobile è stato ereditato ed è cointestato con parenti del Sig. Laganà).

Sia per il bene sito in Parabiago sia per quello sito in Bordighera, si ritiene opportuno identificare il possibile valore di realizzo attraverso una media aritmetica delle due valutazioni; ovvero:

Immobili	Lotto	Valore stimato (media aritmetica)	Valore in base alla quota di proprietà
Parabiago (MI)	1	62.250 €	62.250 € (quota 1/1)
Bordighera (IM)	2	137.463 €	45.821 € (quota 1/3)
TOTALE			108.071 €



4. Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento

I ricorrenti, per provvedere al proprio sostentamento e a quello complessivo del nucleo familiare, sono attualmente gravati da spese mensili incompressibili come riportate nella Relazione Particolareggiata e delle quali di seguito si trascrivono gli importi.

Spese personali di sostentamento (mensili)	Importo (€)
Affitto	625,00
Luce	75,00
Gas	80,00
Telefoni	64,67
Treno	77,00
Benzina	120,00
IMU Immobile via IV Novembre, Parabiago	29,70
Spesa	400,00
Spese sanitarie	120,00
Spese per n. 2 figli (scuola, sport, etc)	100,00
Spese eventuali per la macchina	70,00
Assicurazione macchina	55,00
Indennità accompagnamento Sig.ra Rossi	520,59
Affitto	625,00
TOTALE	2.336,93

La somma necessaria al sostenimento del nucleo familiare, come dettagliato nella precedente tabella, si attesta quindi alla somma mensile di Euro 2.336,96 per un importo annuo di Euro 28.043,52. Tale ammontare comprende l'importo del canone di locazione che la famiglia deve sostenere causa i problemi di salute della sig.ra Rossi (unità abitativa senza barriere architettoniche) nonché l'indennità di accompagnamento della sig.ra Rossi.

* * *

In merito alla diligenza impiegata dai ricorrenti nell'assumere volontariamente obbligazioni, il Gestore della Crisi non ha ravvisato elementi di "*mala gestio*" nelle iniziative poste in essere dai sig.ri Laganà e Rossi. I ricorrenti, infatti, non hanno assunto nuove obbligazioni per una propria personale utilità bensì per tentare di far fronte ad una situazione di crisi finanziaria che - inizialmente - ritenevano risolvibile.

* * *

5. Attestazione di fattibilità e attendibilità del ricorso



Il Dott. Comm. Andrea Grassi, quale Gestore della Crisi, ha rilasciato parere favorevole sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dai ricorrenti a corredo della proposta di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter, comma 3, lettera e) della legge 3/2012.

* * *

Tutto ciò premesso, facendo proprie le considerazioni svolte dal Gestore della Crisi nella Relazione Particolareggiata, i Ricorrenti, rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati come sopra,

CHIEDONO

All'Ill.mo Tribunale adito, previa l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio con ogni conseguenziale provvedimento,

in via preliminare:

- di nominare il liquidatore valutando l'opportunità di individuarlo nella persona del Gestore della Crisi Dott. Comm. Andrea Grassi

in via principale:

- di disporre la sospensione di ogni procedura esecutiva e stabilire che non possano essere iniziate o proseguite ulteriori azioni esecutive, né disposti i sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore;
- di ammettere in prededucibilità i compensi dell'OCC.

Si allegano i seguenti documenti.

- Relazione Particolareggiata e suoi allegati

Si dichiara che ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche, in relazione alla materia del presente ricorso l'importo del contributo unificato di € 98,00 e la marca per diritti di € 27,00.

Con osservanza,

Roma, lì 7 agosto 2020

Avv. Francesca Scoppetta

